



# Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

## DELIBERAZIONE N. 62/2010 del Consiglio Comunale

Adunanza di **PRIMA** convocazione

Seduta Pubblica

OGGETTO: Tariffa di Igiene Ambientale: rettifica in autotutela delle tariffe di cui alla deliberazione consiliare n. 36/2010 dd. 28.06.2010.

L'anno **DUEMILADIECI** alle ore **20,30** del giorno **DIECI** del mese di **NOVEMBRE** nella sala consiliare presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di regolari avvisi di convocazione diramati dal Presidente del Consiglio comunale e notificati a termine di legge e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale.

SONO **PRESENTI** I SIGNORI:

- |                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. GOTTARDI MATTIA      | 11. MARANER ADRIANO           |
| 2. SALVATERRA FRANCESCO | 12. ANTOLINI EUGENIO          |
| 3. MORSELLINO ANDREA    | 13. FAILONI MARIO             |
| 4. LEONARDI LORENZO     | 14. SCALFI LUCA               |
| 5. ZAMBONI ROBERTO      | 15. WEISS PAOLO               |
| 6. STEFENELLI GIUSEPPE  | 16. ARMANI ALBERTO            |
| 7. BONOMI ARRIGO        | 17. BALLARDINI CARLO          |
| 8. GIRARDINI MIRELLA    | 18. BALLARDINI GIOVANNI       |
| 9. SCANDOLARI GIOVANNA  | 19. PELLEGRINI MASSIMO        |
| 10. OSS MICHELE         | 20. GIACOMUZZI MARIA EMANUELA |

SONO **ASSENTI GIUSTIFICATI** I SIGNORI:

=====

PRESENTI n. 20    ASSENTI n. 0

Il Signor **GIUSEPPE STEFENELLI** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio comunale** ha assunto la presidenza e, con l'assistenza del **Segretario Generale dott. DIEGO VIVIANI**, dato atto che in precedenza è stata accertata la regolare costituzione dell'adunanza nonché la legalità del numero degli intervenuti, e che la seduta è stata dichiarata aperta, procede alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto e posto al n. 9 dell'ordine del giorno.

Deliberazione n. 62/2010 dd. 10.11.2010

OGGETTO: Tariffa di Igiene Ambientale: rettifica in autotutela delle tariffe di cui alla deliberazione consiliare n. 36/2010 dd. 28.06.2010.

CZ/cz

## Il Consiglio comunale

Premesso che:

- tutti i Comuni nella Provincia Autonoma di Trento, in applicazione con quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2972 dd. 30 dicembre 2005 e ss. mm., hanno abrogato la Tassa rifiuti solidi urbani ed hanno introdotto una Tariffa di Igiene Ambientale a decorrere dall'1.1.2007.
- La succitata deliberazione provinciale ha determinato un modello tariffario omogeneo secondo l'art. 9 della LP 36/1993 basato sulla correlazione della quota variabile della tariffa alla quantità di rifiuti effettivamente prodotta da ogni utente e rilevata mediante sistemi di misurazione lasciati alla libera organizzazione tecnica dell'Ente gestore (peso, numero svuotamenti, sacchetti).
- La deliberazione provinciale consente, solo transitoriamente, sistemi diversi di misurazione presuntiva, unicamente nelle more dell'adeguamento tecnologico di raccolta e di misurazione dei rifiuti da parte dei singoli gestori.
- Con deliberazione n. 2540 dd. 23.10.2009 la Giunta provinciale ha prorogato di un anno e quindi al 1° gennaio 2011 l'entrata in vigore del nuovo sistema puntuale di applicazione e di calcolo della tariffa rifiuti.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale nr. 36/2010 dd. 28.06.2010 con cui veniva approvata la *"nuova determinazione della Tariffa di Igiene Ambientale da applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2010"* a seguito del nuovo piano finanziario prodotto dall'Ente gestore.

Dato atto che con la predetta deliberazione consiliare si era ritenuto opportuno non modificare l'impianto tariffario approvato nel dicembre scorso, aggiornando unicamente le tariffe in aumento per effetto dell'incremento dei costi evidenziati nel nuovo Piano Finanziario predisposto dall'Ente gestore, rimandando l'eventuale modifica a successivi interventi in autotutela, qualora nuovi atti amministrativi o pronunciamenti interpretativi dello Stato e/o dell'Amministrazione finanziaria e tributaria avessero chiarito la natura giuridica dell'entrata.

Considerato che relativamente alla natura giuridica della tariffa, se entrata tributaria o patrimoniale, per tutto l'anno 2010 c'è stata incertezza normativa.

Dato atto che in data 14.06.2010 veniva presentato dal Consorzio dei comuni trentini soc. cooperativa all'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Trento un'istanza di interpello (n. 906-68/2010), ai sensi dell'art. 11 della L. 27.07.2000, n. 212, diretta a conoscere quale dovesse essere il regime Iva da applicare alla Tariffa di igiene ambientale in vigore nella Provincia autonoma di Trento.

In data 11.10.2010 l'Agenzia delle entrate rispondeva al suddetto interpello propendendo per la soluzione interpretativa prospettata dal Consorzio, ovvero sostenendo che " ... a differenza del metodo "normalizzato", di cui al DPR 158/1999 e vigente a livello nazionale, il metodo integrato introdotto dalla citata delibera della Giunta provinciale non risulta basato su coefficienti presuntivi ma sulla misurazione dei rifiuti presso ciascuna utenza." ... "l'adozione di un modello tariffario puntuale, in ragione proporzionale alla quantità di rifiuti prodotti e misurati, presuppone e consolida l'esistenza di un rapporto di corrispettività tra le somme dovute per ogni singola utenza e il servizio reso dall'ente gestore. Pertanto, sempreché il modello tariffario adottato dai singoli regolamenti comunali in applicazione dell'art. 238 del D.Lgs 152/2006 sia conforme a quello sopra richiamato, si ritiene che il servizio per la gestione dei rifiuti urbani configuri una prestazione di servizi verso corrispettivo, rilevante ai fini dell'Iva ai sensi dell'art. 3 Del DPR n. 633/192."

Considerato che nel dispositivo della deliberazione consiliare n. 36/2010 si diceva che era: "fatta salva la possibilità del Comune di intervenire in autotutela nel corso dell'anno 2010 modificando il piano finanziario e le tariffe qualora gli orientamenti statali fossero di diverso segno".

Ritenuto che la risposta dell'Amministrazione finanziaria dello Stato (Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Trento) all'interpello di data 14.06.2010 nr. 906-68/2010 possa costituire titolo per dare certezza circa la natura giuridica da attribuire alla tariffa rifiuti provinciale, quale entrata patrimoniale, e dunque titolo per il Comune ad intervenire in autotutela per rettificare la deliberazione consiliare n. 36/2010 di rideterminazione delle tariffe rifiuti a decorrere dal 1° luglio 2010 modificando l'entità delle stesse con gli importi corretti in esito ai risultati dell'interpello di cui sopra, mentre il piano finanziario rimane quello comunicato dall'Ente gestore in data 10.06.2010, Ns. prot. 8585.

Giudicato opportuno non intervenire a modificare le tariffe relative al 1° semestre dell'anno 2010, poiché si è già proceduto alla fatturazione e all'incasso del primo periodo dell'anno, dando atto che la sostituzione delle tariffe del 2° semestre terrà conto di quanto già versato in acconto ai fini di permettere la copertura integrale dei costi per l'anno 2010.

Rilevato che in data 10.06.2010, Ns. prot. 8585 di stessa data, la Comunità delle Giudicarie (Ente gestore) spediva via mail al Comune di Tione di Trento una richiesta per l'approvazione del nuovo Piano Finanziario e delle nuove tariffe Tia con decorrenza dal 1° luglio 2010 e successivamente spediva via mail in data 16.06.2010, Ns. prot. 8880 di stessa data, la relazione al nuovo Piano Finanziario 2010.

Rilevato che dalla suddetta documentazione è emerso un aumento nella previsione dei costi del servizio per la gestione dei rifiuti urbani dell'anno 2010 rispetto al piano previsionale dei costi approvato in dicembre 2009 di Euro 95.430,46 (= Euro 447.778,06 – Euro 352.347,60).

Visto l'art. 54 (Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici) del D.Lgs. 446/1997, che al comma 1-bis stabilisce che "le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo."

Visto l'art. 6, ultimo periodo del comma 1, del Regolamento comunale in vigore per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale che stabilisce che "la tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti, non

*preventivabili ed eccezionali variazioni dei costi relativi al servizio reso ovvero in presenza di rilevanti scostamenti delle entrate attese; l'eventuale incremento o decremento della tariffa non ha comunque effetto retroattivo."*

Ritenuto che legittimamente con deliberazione n. 36/2010 il Consiglio comunale aveva rielaborato le tariffe rifiuti per l'anno 2010 a decorrere dal 1° luglio 2010 e che ora in autotutela le stesse vengono rettificate in diminuzione per effetto della diversa natura giuridica dell'entrata (entrata patrimoniale anziché tributaria) rimanendo ferma l'entità dei costi totali da coprire.

Considerato opportuno, alla luce degli sviluppi interpretativi sopra citati, modificare la deliberazione consiliare n. 36/2010 nel senso di rettificare e di riformulare le tariffe tenendo conto della pronuncia dell'Amministrazione finanziaria dello Stato (Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Trento).

Richiamato il Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione consiliare n. 29 dd. 27.09.2006 e s.m., che contiene, fra l'altro, alcuni criteri generali rilevanti ai fini tariffari come per esempio la modalità di computo del numero dei componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche di soggetti non residenti e la fissazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd.

Atteso che la tariffa è determinata dall'Ente Locale anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.

Richiamata la deliberazione consiliare n. 35/2010 dd. 28.06.2010, esecutiva, di approvazione del nuovo Piano Finanziario per l'anno 2010 e considerato che l'ammontare complessivo annuo dei costi da coprire con il gettito della T.I.A. è pari ad Euro 447.778,06, iva inclusa ed Euro 397.017,58, iva esclusa.

Accertato che l'ammontare dei costi complessivi netti dell'anno 2010 (Euro 397.017,58), come sopra calcolato, confrontato con il costo netto dell'anno 2009 (Euro 386.350,29) evidenzia un aumento del 2,8% rispetto all'anno 2009.

Accertato che le tariffe deliberate a dicembre con deliberazione giunta n. 347/2009 dd. 21.12.2009 prevedevano una riduzione media di circa il 12% per le utenze domestiche e di circa l'8% per le utenze non domestiche rispetto alle tariffe dell'anno 2009, recuperando delle economie pregresse.

Dato atto che alla luce dell'aumentato piano finanziario si deve recuperare un costo di circa 95.000 Euro in un semestre anziché ripartirlo sull'intero anno, con un incremento medio delle tariffe nel secondo semestre rispetto al primo di circa il 25% sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche.

Accertato che le tariffe in approvazione, sommate a quelle deliberate per il primo semestre 2010, comportano un decremento di spesa in favore delle utenze domestiche rispetto a quanto pagato nell'anno 2009 nella misura di circa l'1% mentre per le utenze non domestiche si registra un aumento della spesa di circa il 3% .

Considerato che ai sensi dell'art. 9 della L.P. 15.11.1993, n. 36 è previsto che la politica tariffaria dei comuni debba ispirarsi all'obiettivo della copertura integrale del costo del servizio.

Vista la risposta dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato (Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Trento) di data 11.10.2010 verso interpello nr. 906-68/2010 di data 14.6.2010.

Visto l'art. 14 comma 33 del DL 31.05.2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) che stabilisce che *"le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria."*

Ritenuto di conseguenza che la tariffa sia riscossa con l'applicazione dell'Iva, trattandosi di entrata di natura patrimoniale.

Considerato che sul piano normativo la questione della natura giuridica della tariffa rifiuti (se sia un'entrata tributaria o tariffaria) è stata definitivamente chiarita dalla risposta all'interpello succitato.

Ritenuto che la percentuale dei costi da imputare alle utenze domestiche e a quelle non domestiche venga stabilita nella misura del 55% dei costi totali per le utenze domestiche e del 45% dei costi totali per le utenze non domestiche, senza variazioni rispetto al passato.

Considerato che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Ritenuto di confermare la ripartizione tra la parte fissa e la parte variabile della tariffa rispettivamente nella misura del 40% per la parte fissa e del 60% per quella variabile, in modo da far pesare in misura maggiore la componente tesa a rappresentare la produzione di rifiuti rispetto alla componente superficie.

Ritenuto opportuno confermare la percentuale di riduzione per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo, a condizione che l'alloggio non sia ceduto in locazione o comodato, prevista dall'art. 13 comma 1 del Regolamento comunale in vigore, nella misura del 30% della parte variabile della tariffa.

Dato atto che il minor gettito derivante dall'applicazione delle agevolazioni e riduzioni sulle utenze domestiche sarà compensato con un generale aumento impositivo a carico di tutte le utenze domestiche.

Visto l'allegato prospetto "A" che riepiloga le tariffe rettifiche per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani valevoli dal 1° luglio 2010 e costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Rilevato che dando applicazione al metodo provinciale di tariffazione, le tariffe applicate garantiranno per l'anno 2010 una copertura integrale dei costi quantificati dal piano finanziario in Euro 447.778,06, Iva inclusa ed Euro 397.017,58, iva esclusa.

Visto l'allegato prospetto "B" che elenca i soggetti per i quali il Comune si sostituisce nel pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento comunale, che rimane invariato rispetto all'anno scorso e che si propone per l'approvazione.

Accertato che ai sensi del combinato disposto dell'art. 26 comma 3 lettera i) del T.U.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, e dell'art. 15 comma 6 lettera f) dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 29.02.2008, la competenza a deliberare è del Consiglio comunale in quanto l'aumento percentuale delle tariffe in approvazione, rispetto a quelle previgenti del 1° semestre 2010, è superiore all'indice Istat di aumento dei prezzi al consumo e comunque in quanto trattasi di provvedimento in autotutela rispetto a precedente deliberazione consiliare.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espressa dal Responsabile della Struttura nonché in ordine alla regolarità contabile espressa dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2972 dd. 30.12.2005, come illustrata dalla Circolare n. 4 del 29.03.2006 del Servizio Autonomie Locali, nonché le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2267 dd. 19.10.2007 e n. 3302 dd. 19.12.2008 modificative della precedente, infine la deliberazione della Giunta provinciale n. 2540 dd. 23.10.2009 che ha prorogato al 1° gennaio 2011 l'entrata in vigore del sistema puntuale di applicazione della tariffa rifiuti.

Visto il D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e ss. mm..

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della T.I.A., approvato con deliberazione consiliare n. 29 dd. 27.09.2006 e s.m..

Visto il DPR n. 158/1999 riguardante la definizione del "metodo normalizzato".

Vista la LP 15.11.1993, n. 36 e ss. mm..

Vista la risposta dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato (Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Trento) di data 11.10.2010.

Visto il T.U.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m..

Visto lo Statuto del Comune di Tione di Trento approvato con deliberazione consiliare n. 10/2008 del 29.02.2008.

Con n. 16 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. 4 astenuti (Giacomuzzi, Oss, Pellegrini, Scandolari) espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti e votanti,

## **DELIBERA**

1. **di rettificare** nell'esercizio del potere di autotutela la propria precedente deliberazione n. 36/2010 dd. 28.06.2010, ritenendo di confermare nell'attuale proposta deliberativa tutti gli elementi della precedente deliberazione, modificando unicamente l'entità delle tariffe che, a seguito dei chiarimenti interpretativi dell'Agenzia delle entrate, hanno natura di entrata patrimoniale;
2. **di approvare**, per i motivi meglio espressi in premessa, le rettificate tariffe per la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani e assimilati con decorrenza dal 1° luglio 2010

distinto tra tariffa per utenze domestiche e non domestiche, come risulta analiticamente specificato nell'allegato prospetto "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. **di specificare**, confermandolo, che i costi totali vengono ripartiti tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche nella misura del 55% e del 45%, e che la tariffa si compone di una quota fissa pari al 40% e di una quota variabile pari al 60%;
4. **di approvare**, confermandola, una riduzione del 30% della quota variabile della tariffa per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo, a condizione che l'alloggio non sia ceduto in locazione o comodato;
5. **di dare atto** che le suddette tariffe, unitamente a quelle approvate e valide per il primo semestre 2010, garantiranno per tutto l'anno 2010 una copertura integrale dei costi quantificati nel piano finanziario in Euro 397.017,58 iva esclusa;
6. **di approvare**, confermandolo, l'allegato prospetto "B" costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che elenca i soggetti per i quali il Comune si sostituisce nel pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento comunale e che si propone per l'approvazione;
7. **di dare atto che** la Comunità delle Giudicarie (in qualità di Ente gestore del servizio incaricato della riscossione) procederà alla riscossione delle tariffe come deliberate dal Comune;
8. **di dichiarare** la presente deliberazione vista l'urgenza di procedere all'emissione delle fatture del 2° semestre 2010, ai sensi della normativa vigente, secondo quanto esplicitato in premessa, con voti n. 16 favorevoli, n. zero contrari e n. 4 astenuti (Giacomuzzi, Oss, Pellegrini e Scandolari) **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e di dare atto che la stessa viene pubblicata all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi;
9. **di dare evidenza del fatto che** avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e ss.mm.; ricorso giurisdizionale entro 60 giorni avanti al T.R.G.A. di Trento, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

---

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Stefenelli**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**dott. Diego Viviani**

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

La presente deliberazione è in pubblicazione all'albo comunale dal 15.11.2010 per dieci giorni consecutivi

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**dott. Diego Viviani**

---

~~Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione del relativo impegno:~~

~~Tione di Trento, li \_\_\_\_\_~~

~~\_\_\_\_\_ **La Responsabile dell'Ufficio Ragioneria**  
**rag. Cinzia Bonenti**~~

---

**Esecutività della deliberazione**

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

~~La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo per dieci giorni dal 15.11.2010 al 25.11.2010 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.~~

~~Li \_\_\_\_\_~~

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**dott. Diego Viviani**

---

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal 15.11.2010 al 25.11.2010. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.

Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione nell'albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009, art. 32.

Tione di Trento, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**dott. Diego Viviani**